

ANTONIO FEDE

LA SOCIALIZZAZIONE
FASCISTA

Collana sociale - N. 2

LA SOCIALIZZAZIONE FASCISTA

Socializzare significa far partecipare al godimento di un determinato bene quanti concorrono alla sua creazione.

Il termine quindi non può prestarsi ad equivoci, benché sia usato ed interpretato genericamente e superficialmente anche dai seguaci del marxismo e del laburismo.

La socializzazione non è né un fenomeno socialcomunista né socialdemocratico ma il modo Fascista di intendere il rapporto sociale.

Nel sistema comunista dovrebbe esistere, nelle intenzioni della dottrina la comunione dei beni economici e dei mezzi di produzione, la eliminazione del capitalismo individuale ed il governo politico della classe operaia.

Soppresso quindi violentemente uno dei fattori di produzione, cioè il capitale privato, il comunismo non si preoccupa di mutare la posizione del lavoratore nella società ma solo di convincerlo che il nuovo datore di lavoro non è il « padrone » che accumula i profitti sfruttando la sua fatica, ma il suo Stato, lo Stato dei lavoratori.

In realtà il potere politico che detiene anche il potere economico ed aziendale agisce in nome e per conto dei lavoratori, in quanto viene esercitato da gruppi di burocrati che a lungo andare riproducono tutte le differenze di casta, giacché inevitabilmente dalle diverse funzioni, dalle diverse responsabilità, dai diversi valori umani nasce anche una differenziata vita economica.

Alla fine il comunismo non potendo raggiungere l'eguaglianza delle retribuzioni e dei diritti si risolve in un semplice trasferimento del capitale dalle mani dei gruppi privati alle mani dello Stato.

Per strada il comunismo abbandona persino i Consigli di fabbrica, l'autogoverno di classe e la fase insurrezionale per sistemarsi con struttura paternalistica in una economia pubblica manovrata dall'alto.

Quella comunista dunque è statizzazione e non socializzazione, prima di tutto perché è lo Stato che si sostituisce al capitalismo privato (anche nei privilegi) e poi perché nel sistema marxista non viene ripudiata l'economia del salario e del lavoro subordinato.

Lo Stato sovietico stabilisce come un dogma indiscutibile ed indimostrabile che esso è lo Stato dei lavoratori per poi pagare con la mercede il lavoratore e lasciarlo nella posizione di uomo subordinato e condannato a lavorare per vivere.

La presunzione che i Kruschev o i Gomulka, i Mao od i Tito siano i lavoratori stessi che si autogovernano resta nella pura teoretica filosofica, inesistente ed indimostrabile nella ferrea realtà della società rigidamente dittatoriale del comunismo.

Esiste poi una socializzazione laburista o socialdemocratica? Assolutamente no!

Quella che con termine improprio viene chiamata socializzazione non è altro che una parziale statizzazione cioè una forma mista di economia pubblica e privata determinata dalla nazionalizzazione di alcuni settori economici.

Per accorgerci che l'acqua del mare è salata non è necessario berla tutta, basta assaggiarne un poco.

Per accorgerci che la statizzazione è un errore, un fallimento ed un fenomeno di privilegio economico oligarchi-

co, non è necessario che essa sia subito integrale, cioè sia comunismo; basta sperimentarla parzialmente. Essa riproduce in proporzioni ridotte tutti gli errori del sistema sovietico, perché affida ai gruppi politici la direzione, la gestione, l'impiego dei capitali e dei profitti degli Enti nazionalizzatori, mentre i lavoratori restano salariati e regolamentati da un rapporto di lavoro subordinato.

Questo sistema risente del vizio comune alla società liberale ed alla società marxista. Una errata concezione dello Stato.

Si sostiene cioè, sia da parte liberal democratica che da parte marxista, che l'economia privata sia estranea o addirittura contrapposta allo Stato.

Invece nel mondo moderno interpretato dalla concezione Fascista, lo Stato è tutto, è cioè l'insieme delle categorie produttive, è il supremo regolatore di ogni attività pubblica e privata.

Nel sistema Fascista non ha senso parlare di economia dello Stato contrapposta a quella privata perché ogni attività ed ogni iniziativa è attività ed iniziativa dello Stato nel senso che nessun individuo e nessun gruppo può agire per il proprio tornaconto e per un interesse che non sia coincidente con quello generale.

In questo senso lo Stato Fascista è totalitario (nell'accezione ideale del termine) mentre quello marxista è solamente dittatoriale.

Soltanto in uno Stato Fascista è possibile attuare la socializzazione.

Nel linguaggio corrente e volgare il termine totalitarismo viene contrapposto a quello di democrazia, ma è una comoda terminologia per i partiti « centristi » che strumentalizzano il termine « totalitario » per una ambivalenza

falsa e cretina (ma utile ai loro fini) tra Fascismo e comunismo.

E' necessario prima di tutto quindi affermare che la socializzazione fascista non può essere considerata un semplice provvedimento riformista, ma un aspetto della rivoluzione del « sistema », che, attraverso una nuova rappresentanza politica basata sulle categorie produttive e sulla concezione corporativa, abbandona ogni principio egualitario di massa per affermare i valori dello Stato gerarchico; valori nascenti dalla creatività del lavoro, dai meriti differenziati, dalla diversità delle funzioni.

Per questa ragione quando da più parti si vuole affermare che la nostra socializzazione è un ritorno del Fascismo alla democrazia a nostro giudizio si sbaglia perché socializzare non significa attribuire il potere all'uomo in quanto tale ma riconoscergli il comando politico ed economico in quanto oltre ad essere uomo sia anche personalità.

E' un discorso questo che riprenderemo in altra sede, anche perché taluni hanno creduto di risolvere il problema aggiungendo alla parola democrazia il qualificativo sociale, per sostenere che il Fascismo in sostanza non è la negazione della democrazia ma una sua interpretazione.

Noi riteniamo invece che il Fascismo non sia, né la negazione pura e semplice della democrazia né una sua interpretazione. Il Fascismo è il suo superamento.

Cerchiamo ora di entrare nel vivo del tema della socializzazione che qui ci interessa in modo particolare.

I fattori di produzione sono il lavoro, la tecnica ed il capitale.

Nel sistema socializzato il soggetto della produzione è il lavoro, l'oggetto il capitale. Ciò significa che non esistono più tre fattori di produzione, ma un protagonista di essa che

è il lavoro nelle sue forme tecniche e manuali ed un suo strumento che è il capitale.

Pertanto, i frutti della produzione appartengono prima di tutto al protagonista cioè al lavoro mentre al suo strumento va una quota relativa al rischio ed alla conservazione del potenziale economico da investire.

Scompare quindi la figura del capitalista che nel sistema liberale intasca tutti i frutti della produzione e nel sistema socialista lungi dallo scomparire si trasforma in capitalismo di Stato che, al pari di quello privato, si accaparra anch'esso tutti i frutti della produzione.

Non sparisce invece nella socializzazione fascista la figura del portatore di capitale che partecipa ai frutti della produzione non in quanto portatore di capitale ma in quanto tecnico, imprenditore, produttore, lavoratore.

I portatori di capitale quindi non sono più una « classe » contrapposta ai lavoratori ma una categoria di lavoratori che in quanto tali hanno diritto di cittadinanza nello Stato, e che in quanto tali, a differenza che nello Stato marxista conservano il diritto-dovere di proprietà.

La proprietà privata, pertanto, nella nostra socializzazione non viene soppressa quando è frutto della creazione umana e del risparmio, quando serve ad integrare e non a sostituire il lavoro.

Lo Stato fascista non riconosce la proprietà privata quando è fenomeno di parassitismo, di sfruttamento, di passività sociale e morale.

La proprietà privata per noi non è un furto come per i marxisti ma indice di elevazione spirituale della persona umana.

Ora dobbiamo entrare nel merito dei documenti programmatici e legislativi che hanno creato i precedenti concreti della nostra socializzazione. Il Manifesto di Verona e la

legge del 12 febbraio 1944 che la attua praticamente in R. S. I..

Intendiamoci. La socializzazione è un principio etico che trascende le leggi e le norme programmatiche.

Queste ultime non sono un vangelo immutabile, sono punti di riferimento interpretabili alla luce di nuovi avvenimenti, di nuove scoperte tecniche e scientifiche, di nuovi fenomeni economici e sociali.

D'altra parte già il Ministro Tarchi nella illustrazione fatta ai giornalisti il 20 febbraio 1944 dichiarava fra l'altro: « ...la socializzazione non è una legge che è fatta per oggi, è fatta per i secoli; per qualche secolo bisognerà studiarla e, naturalmente, bisognerà prepararsi ».

Il punto 9° del Manifesto di Verona recita: « Base della Repubblica Sociale e suo oggetto primario è il lavoro manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione ».

Non dunque la generica affermazione dell'attuale Costituzione che dice l'Italia essere una Repubblica fondata sul lavoro, ma l'affermazione del valore che sta alla base della R. S. I. come oggetto primario, nella sua articolazione formale e sostanziale.

Vi è in questa affermazione la concezione umanistica e gentiliana del lavoro elevato ad elemento creatore di civiltà. Qualcuno potrebbe osservare che anche l'U.R.S.S. pone il lavoro alla base della società. Vi è però tra il concetto del Manifesto di Verona e quello sovietico una differenza fondamentale.

Nel documento della R.S.I. il lavoro è alla sua base perché in esso si manifesta la personalità e l'intelligenza creatrice dell'uomo.

Nello Stato sovietico invece si tratta di una rivolta di classe, della classe operaia, che vuole conquistare il potere attraverso la vendetta sociale.

Il motto « chi non lavora non mangia » non mira a dare al lavoro il riconoscimento spirituale che gli compete, ma a distruggere fisicamente la classe capitalista, esistente in un determinato tempo ed in determinato luogo.

Si tratta di una fase contingente e storica che si esaurisce nel momento stesso in cui si realizza.

Il punto 9° del Manifesto di Verona, invece, non è un momento storico ma l'affermazione di un valore permanente.

La socializzazione dell'impresa quindi è una delle manifestazioni e delle attuazioni pratiche del principio etico della socializzazione.

Sul piano aziendale essa si attua praticamente attraverso la cogestione e la partecipazione agli utili.

« In ogni azienda, dice, il punto 12 del Manifesto di Verona (industriale, privata, parastatale, statale), le rappresentanze dei tecnici e degli operai cooperano intimamente, attraverso una conoscenza diretta della gestione, all'equa fissazione dei salari, nonché all'equa ripartizione degli utili stessi per parte dei lavoratori ».

IMPRESA A CAPITALE PUBBLICO

Da più parti, a proposito delle nazionalizzazioni si sono sostenute tesi errate su una pretesa accettazione fascista della statizzazione.

Il Manifesto di Verona riprendendo un basilare principio della Carta del Lavoro al punto 11 è a questo proposito chiarissimo: « Nell'economia nazionale, si legge, tutto ciò che per dimensioni e funzioni esce dall'interesse singolo per rientrare nell'interesse collettivo, appartiene alla sfera di azione che è propria dello Stato. I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche, debbono venire gestiti dallo Stato a mezzo di enti parastatali ».

Punto fondamentale è però l'autogoverno dei lavoratori, il loro comando nell'impresa e non che essa sia privata o pubblica.

Ciò è essenziale per comprendere la validità attuale e moderna della socializzazione fascista che già da allora superava i termini della semplicistica e reazionaria formula dell'azienda burocratizzata dalla statizzazione socialista.

E' da osservare che nel punto 11° del Manifesto di Verona si fa distinzione fra interesse singolo e collettivo solo per indicare l'utilità pratica dei pubblici servizi e non per affermare una separazione fra due principi. Il principio etico è uno solo. Non esiste bene singolo nello Stato Fascista,

esiste una iniziativa del singolo e la tutela del suo interesse solo quando coincide con quello generale.

Comunque questi servizi di interesse generale sono prestatati nella R.S.I. da imprese statizzate che non sono gestite autocraticamente, come avviene oggi nelle aziende nazionalizzate, ma da imprese socializzate, cioè gestite direttamente dalle forze del lavoro che, a differenza di quelle private sono a capitale pubblico.

Vero è che in esse vi è preposto anche un rappresentante dello Stato ma, dice Tarchi nella nota intervista, « il rappresentante dello Stato non deve essere un burocrate, ma provenire anch'esso dalle vie del lavoro, che abbia cioè dato nel lavoro prove di senso di responsabilità e di competenza ».

Quanta serietà in questi nostri concetti! E come non confrontarli e non volerli fortemente riaffermare innanzi alle gestioni corrotte degli enti della attuale Italia demo-socialista!

In conclusione possiamo affermare che lo Stato Fascista ammette la statizzazione delle imprese? No!

Nello Stato Fascista può vivere per la tutela di quei tali interessi di carattere generale di cui parlavamo poc'anzi, l'impresa a capitale pubblico, cioè l'impresa finanziata dallo Stato, ma gestita dagli stessi lavoratori.

Il capitale pubblico, infatti, è formato dal denaro dei risparmiatori, dei cittadini, dei lavoratori.

Gli sciacalli della partitocrazia, i politici trombati, i forchettoni grandi elettori dei vari ministri « democratici » nello Stato socializzato fascista non hanno diritto di cittadinanza.

La struttura dell'impresa a capitale pubblico è stabilita dalla legge del 1944, nella quale, la distinzione con le attuali nazionalizzazioni incomincia con la figura del Capo dell'Im-

presa, figura che tratteremo a parte, nella sua caratteristica istituzionale.

Chi è il Capo dell'impresa di proprietà dello Stato? Nello Stato Fascista socializzatore non è come nel sistema democratico parlamentare, l'ex ministro da «accontentare», il capo corrente da zittire, il socialista da corrompere; è nominato « con decreto del Ministro dell'Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze, su designazione dello istituto di gestione e finanziamento, tra i membri del consiglio di amministrazione dell'impresa o fra i membri della impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa ».

Ma il Consiglio d'Amministrazione non è l'organo capitalistico né l'organo democratico nominato dai gruppi di potere politico.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'impresa di proprietà dello Stato socializzato è l'espressione delle varie categorie di lavoratori che prestano la propria opera nell'impresa.

Essendo quindi composto dagli stessi lavoratori il Capo dell'impresa è un lavoratore stesso.

Con la struttura socializzata, dunque, le imprese a capitale pubblico non pretendono di arrivare all'attuale entocrazia, diventando leve di corruzione politica e morale. Lo Stato fascista stabilisce nella Legge del 1944, all'art. 30 che: « la proprietà di imprese che impegnino settori base per la indipendenza politica ed economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materie prime, di energia e di servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato ».

Si può affermare quindi che mentre nel sistema marxista la statizzazione è la regola, in quello Fascista è l'eccezione e

quando esso si verifica la gestione delle forze del lavoro è portata al massimo grado.

Naturalmente anche nel sistema fascista si può verificare il caso urgente che richiede l'intervento diretto dello Stato con la nomina di un Commissario esterno che assume la figura di capo momentaneo dell'Impresa, in attesa che la situazione aziendale si normalizzi.

SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE A CAPITALE PRIVATO

E' evidente però che nelle imprese a capitale pubblico essendo lo Stato la fonte di lavoro, e trattandosi di uno Stato aperto realmente alla socialità, riesce più facile ai lavoratori assurgere immediatamente al comando delle imprese.

Nel settore a capitale privato la meta è egualmente raggiungibile, ma come accade in ogni rivoluzione, esiste una gradualità di realizzazione.

Affermato nel Manifesto di Verona il principio della strumentalità del capitale, ora nella legge di attuazione si stabilisce il primo tempo, di pratica traduzione giuridica dell'idea socializzatrice.

La gestione dell'impresa a capitale privato, stabilisce lo art. 1, è socializzata. « Ad essa prende parte diretta il lavoro ».

Ecco la prima conquista rivoluzionaria. Il lavoro rimasto fino al 1922, subordinato al capitale, considerato strumento della produzione a tal punto da indurre Marx ad impostare su questa strumentalità del lavoro tutta la teoria socialista dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, passa nel Ventennio fascista sullo stesso piano del capitale ed infine in R.S.I., prende parte alla gestione, al fine di partecipare alla direzione della produzione, di conoscere la situazione economica, organizzativa ed amministrativa dell'impresa, di ripartirsi la quota parte degli utili a cui concorre.

Quante volte ancora oggi durante le vertenze sindacali

si sente affermare ai datori di lavoro che intendono giustificare mancati adeguamenti salariali o provvedimenti di « riduzione di personale » che l'impresa è in passivo? Che non vi è margine di profitto per applicare le tariffe contrattuali? Espediente ormai logoro, ma purtroppo sempre valido anche nelle imprese nazionalizzate.

Con la partecipazione del lavoro alla gestione ciò non potrebbe più costituire un espediente.

I lavoratori sarebbero in grado di controllare l'effettivo stato aziendale e quello che più importa sarebbero in grado di intervenire in tempo per correggere una eventuale cattiva amministrazione.

Generalmente i lavoratori hanno dell'impresa un concetto meno contingente del datore di lavoro.

Per loro l'impresa non rappresenta soltanto il guadagno immediato ma la garanzia del proprio avvenire, la sicurezza economica e sociale della propria famiglia.

Il portatore di capitale invece può concentrare il suo interesse sui grossi guadagni legati agli affari momentanei, perdendo di vista la esistenza materiale dell'azienda.

Si tratta di un motivo ricorrente nelle più importanti vertenze collettive in occasione delle quali capita oggi di constatare che una parte dei profitti non viene in tempo impiegata per il riammodernamento degli impianti e per l'adeguamento organizzativo dell'impresa.

Accade così che ad un certo punto questa cattiva amministrazione pesa sulla continuità dell'azienda, rallentando il ritmo produttivo, diminuendo il margine economico esistente tra costo di produzione e profitto ed infine provocando i noti ridimensionamenti di manodopera attraverso i licenziamenti di parte dei dipendenti.

La socializzazione previene quindi anche questo fenomeno.

ORGANI DELL'IMPRESA A CAPITALE PRIVATO SOCIALIZZATA

Gli organi di gestione dell'impresa a capitale privato sono: il Capo dell'impresa, l'assemblea, il consiglio di amministrazione (di gestione) e il collegio sindacale (nelle società per azioni).

La figura del Capo dell'Impresa è il simbolo della gerarchia dei valori, valori che non si attribuiscono in virtù della quantità delle azioni possedute ma in base ai meriti, alla competenza, alla capacità organizzativa.

Il Capo dell'Impresa è una figura tipicamente fascista, antiegalitaria, anticapitalistica.

Egli non solo ha il compito di dirigere l'impresa ma di tenere sempre presente la visione del superiore interesse dello Stato.

Anche in questo caso, senza indulgere a forme di deterioro democrazia; lo Stato fascista non impone dall'alto, come nel sistema comunista, il Capo dell'impresa, ma lo fa essere espressione dei lavoratori dell'azienda.

« Nelle società per azioni, dice la legge del 1944, ed in quelle a responsabilità limitata che abbiano un certo capitale (adeguato ai tempi), il capo dell'impresa è nominato fra i soci... ».

Il Capo dell'impresa, presiede l'assemblea ed il consi-

glio di gestione, rappresenta l'impresa nei rapporti con i terzi.

Altro organo dell'impresa è l'Assemblea alla quale i rappresentanti dei lavoratori partecipano con un numero di voti pari a quelli del capitale.

Dall'Assemblea viene nominato un consiglio d'Amministrazione (Gestione) formato per metà dai rappresentanti dei soci e per metà dai rappresentanti dei lavoratori.

Nelle votazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione, in caso di parità di voti, prevale il voto del Capo dell'Impresa.

La partecipazione dei lavoratori al Consiglio di Gestione è di fondamentale importanza, perché partecipano così a deliberare su tutti i problemi che riguardano la vita della impresa, « all'indirizzo ed allo svolgimento della produzione, nel quadro del piano nazionale, determinato dai competenti organi dello Stato ».

Partecipano i lavoratori, inoltre, con visione unitaria della produzione alla stipulazione dei contratti di lavoro aziendali con le associazioni sindacali.

I poteri dei lavoratori dunque non sono più né quelli delle attuali commissioni interne che si limitano ad agitare problemi sindacali senza alcun potere giuridico, né quelli di alcuni Consigli di Gestione delle imprese dell'Europa del Nord dove, i lavoratori si limitano ad esprimere i propri pareri sulla vita aziendale senza potere di decisione.

Qui, nella nostra socializzazione, i rappresentanti dei lavoratori sono forniti invece di poteri normativi.

L'aspetto economico della socializzazione è rappresentato dalla partecipazione agli utili.

Quando nel senso Fascista si usa questa espressione non si intende mai che essa rappresenti una integrazione al sala-

rio, una specie di premio di produzione, un incentivo, una concessione graziosa del datore di lavoro.

La partecipazione agli utili rappresenta per noi il primo passo per l'abbandono dello stato salariale del lavoratore.

Attraverso la cointeressenza del lavoro agli utili dell'impresa tendiamo a far nascere da un pieno rapporto associativo una piena partecipazione al profitto dell'impresa da parte delle categorie del lavoro. Il salario corrisposto dai privati o dallo Stato è una forma vecchia, immorale e ingiusta di remunerazione, in quanto è il compenso che l'imprenditore dà al lavoratore per avergli questi ceduto la propria energia fisica ed intellettuale ai fini della produzione dell'impresa.

Il motivo ispiratore della corresponsione del salario quindi non è di carattere morale, ma solo rientra nelle convenienze del datore di lavoro, il quale sa che la soddisfazione delle minime esigenze fisiologiche del lavoratore serve a tenere quest'ultimo nelle condizioni di continuare a prestare la propria attività nell'impresa.

Né tale legge brutale può essere superata con il salario a cottimo in quanto quest'ultimo se da un lato stimola l'attività dell'operaio, dall'altro può danneggiare la produzione dell'impresa per la mancanza di precisione nell'attività, derivante dal prevalere della quantità del lavoro sulla sua qualità.

Per la stessa ragione non si può essere neppure entusiasti dei salari incentivi, i quali consisterebbero nell'assegnare al lavoratore un compenso più alto se la produttività del lavoro supera un certo limite ed un compenso più basso se scende da quel limite, con un logoramento personale intenso ed eccessivo.

Comunque l'economia salariale sotto qualsiasi forma sia concepita è fatta rientrare dal datore di lavoro nel costo di

produzione, in quanto il costo del lavoro è il rapporto tra il salario e la produttività del lavoro.

Senza contare inoltre che rimanendo il lavoratore semplicemente salariato e non essendo cointeressato alla vita dell'impresa tenderà a produrre il minimo indispensabile per guadagnarsi la mercede. Ne ciò può essere ovviato con la politica degli alti salari, in quanto è ormai dimostrato, che il lavoratore produce di più quando è pagato poco. Naturalmente è ingiusto che lo si paghi poco a tale scopo.

Quando il lavoratore percepisce salari elevatissimi è indotto a ridurre la propria attività per godersi il benessere conquistato.

Come ovviare all'inconveniente? In un solo modo. Rivotuzionare la posizione del lavoratore, togliendogli la sensazione di non comandare nell'impresa, dandogli coscienza, responsabilità ed ambizione senza fargli rinunciare ad un alto tenore di vita.

Ciò è oggi compreso perfettamente nella Germania Occidentale dove il benessere potrebbe determinare il fenomeno di rilassatezza di cui abbiamo parlato sopra, e dove per evitare tutto ciò Erhard, ha aggiunto la parola sociale all'economia di mercato non solo per il sistema di sicurezza e di previdenza tipica dei tempi moderni ma per diffondere l'azionariato operaio, come strumento di rapporto associativo nell'impresa e come richiamo al senso di responsabile interesse per il lavoratore azionista.

Su queste posizioni si può combattere il marxismo che basa quasi tutta la sua dottrina sulla sproporzione esistente fra salari corrisposti ai lavoratori e profitto dell'imprenditore.

Il discorso economico della nostra socializzazione è proprio sul profitto. E' esso veramente il compenso che spetta al solo imprenditore per il coordinamento dell'opera produttiva.

va? Riteniamo che esso sia invece il frutto del lavoro, di tutto il lavoro. Esso va quindi ripartito tra quanti concorrono alla sua realizzazione.

Nella socializzazione della R.S.I. vi è una prima fase nella quale al salario fisso viene aggiunta una percentuale di utili stabilita per i lavoratori in un massimo del 30%. Naturalmente questa percentuale è modificabile e può anche essere accettata la tesi di coloro che fin dal 1944 sostenevano che ai lavoratori vada destinata tutta la quota di utili eccedenti quelli della riserva.

Questo però potrà essere accolto quando non siano compromesse le scorte necessarie per il funzionamento e per la vita dell'impresa.

D'altra parte, essendo la partecipazione agli utili collegata alla cogestione, non sarà difficile per i lavoratori rendersi conto direttamente delle possibilità economiche della impresa. Sarà d'altra parte necessario pensare alla creazione di una cassa di compensazione i cui fondi saranno utilizzati per gli altri motivi di carattere sociale.

Quando il Ministro Tarchi concesse la menzionata intervista ai giornalisti, il primo a fare osservazioni fu Franco De Agazio, il quale chiese al Ministro di sapere come si sarebbe comportata una impresa socializzata che non avesse utili da ripartire, perché in perdita.

Vale la pena di riportare qui integralmente la risposta del Ministro: « La domanda è giustificata, egli disse. Effettivamente il lavoratore non deve cercare nella socializzazione soltanto il lato economico. Noi ci dobbiamo opporre a questo fatto. Bisogna far comprendere che nella attuale soluzione le perdite portano all'intervento dello Stato o alla chiusura dell'azienda: invece in questo caso le riserve attraverso la cassa di compensazione potranno permettere che l'azienda possa continuare la sua attività. Ecco un punto da mettere in

evidenza: il lavoratore non si deve preoccupare soltanto degli utili; deve comprendere che la sua comparsa nei consigli di amministrazione avrà notevoli effetti sulla riduzione e distribuzione della produzione sociale e quindi sui redditi di puro lavoro e deve, pertanto, mantenere l'azienda nelle condizioni di continuare la produzione; dalla continuità della produzione deriva la continuità del suo lavoro e del suo guadagno. Io sono ottimista, concluse il Ministro: a parte i periodi di crisi economiche, le perdite che prima molte volte risultavano sulla carta per chiedere allo Stato l'intervento sotto infinite forme che erano causate da illecite speculazioni volte a far sì che una determinata industria fosse soffocata; lo scopo della socializzazione è di eliminare questo inconveniente ».

In questa risposta bisogna mettere in rilievo due punti fondamentali.

Quando l'impresa è in perdita in un sistema non socializzato non vi sono che due soluzioni. La chiusura dell'azienda o l'intervento dello Stato.

Con la socializzazione viene creata la cassa di compensazione la cui istituzione è controllata dagli stessi lavoratori che comandano nell'impresa e che può risolvere le situazioni deficitarie.

L'altro punto fondamentale è che di conseguenza viene eliminata ogni manovra fittizia che spesso oggi ancora i datori di lavoro mettono in opera per spremere finanziamenti a destra ed a sinistra.

A questo punto è indispensabile affrontare il problema dei rapporti esistenti tra socializzazione e corporativismo.

Le polemiche a questo proposito durano ancora per una certa tendenza a ritenere e forse anche a volere che la socializzazione sia la negazione o l'antitesi della corporazione.

Un'altra tendenza ritiene invece che corporativismo e

socializzazione siano due sistemi diversi, che però possono coesistere nello Stato fascista. Le interpretazioni sono entrambe errate perché corporativismo e socializzazione sono una dottrina sola, una sola struttura dello Stato, una sola concezione sociale che si è sviluppata per gradi e che progredisce intorno ai suoi principi essenziali. La socializzazione altro non è che una fase dell'idea corporativa, fase nella quale capitale e lavoro non sono più sullo stesso piano, divenendo il capitale strumento del lavoro e della produzione.

D'altra parte la socializzazione delle imprese non potrebbe realizzarsi se non in uno Stato corporativo perché essa, portando i lavoratori al comando dell'impresa, ha bisogno di essere garantita negli organi costituzionali mediante una rappresentanza politica che emani anch'essa i suoi poteri dal mondo del lavoro, cioè ha bisogno della garanzia di uno Stato corporativo.

E' d'altra parte evidente che uno stato corporativo che non arrivi alla socializzazione rappresenterebbe ancora una volta una rivoluzione incompiuta, perché rimarrebbe nel puro campo, interclassista, nel semplice tentativo di conciliare capitale e lavoro.

E se al capitale si dà il riconoscimento di protagonista della produzione è evidente che esso si organizza in modo tale da sopraffare il lavoro, malgrado lo Stato si adoperi ad essere arbitro nelle controversie e ponga precise norme giuridiche basate sull'equa collaborazione tra capitale e lavoro.

Se durante il ventennio fascista il corporativismo subì una involuzione lo si deve alla resistenza opposta dal capitalismo all'ingresso del lavoro nella vita dell'impresa.

D'altra parte ciò che a nostro avviso più rimane valido della concezione corporativa non è tanto il suo aspetto economico quanto quello politico sociale, basato su una nuova e rivoluzionaria concezione dello Stato, basata sulla rappresen-

tanza politica delle categorie sociali a tutti i livelli da quello comunale e provinciale a quello nazionale. Solo, in una struttura del genere si può parlare di economia programmata perché una volta accettata da noi la tesi del superamento della economia di mercato di carattere liberista, l'alternativa non può essere che l'economia programmata.

Il discorso che noi facciamo contro gli empiristici provvedimenti democristiani e socialisti e contro la pianificazione comunista è sul significato del termine programmazione.

Esso significa per noi scopo sociale e non individuale della produzione, quindi significa interpretazione moderna della socialità dello Stato, vuol dire infine, concezione dello Stato.

Se lo Stato è quello dei burocrati, è quello del capitalismo pubblico la programmazione deve essere respinta perché è una imposizione tirannica.

Se lo Stato è quello corporativo, quello dell'autogoverno delle categorie, la programmazione va accettata ed auspicata in quanto i soggetti di essa sono gli stessi lavoratori.

Pensare di eliminare lo Stato dall'economia moderna è pura illusione. Si tratta di essere noi stessi lo Stato e di averne coscienza.

D'altra parte l'atomismo economico va combattuto sia quando si manifesta nella tutela di interessi privati, sia quando tende a tutelare gli interessi degli uomini politici, preposti ai vari enti di stato di carattere socialista nei quali con lo abuso del potere vengono cancellati i confini tra il lecito e lo illecito, il reato e l'onestà, la morale e la corruzione. La programmazione in un sistema del genere serve soltanto a creare una baronia politica parassitaria e sfruttatrice del lavoro umano.

E' inoltre un nonsenso parlare di economia programmata in un sistema misto, disorganico e caotico, dove per la man-

canza della socializzazione e della struttura corporativa lo Stato non può conoscere la situazione delle imprese private fino al momento in cui queste gli chiedono aiuto, quando nel bilancio preventivo di ogni azienda privata o pubblica non vi è altra preoccupazione che il maggior guadagno.

Creare la statizzazione di alcuni settori dell'economia nazionale e non potere coordinare la produzione verso fini superiori di interesse generale, significa riprodurre il privilegio del sistema liberale.

Possiamo, in sostanza, respingere 1) la concezione liberista che non consente allo Stato alcuna funzione (concezione del resto abbandonata anche nei Paesi che si proclamano liberali); 2) la programmazione burocratica tipica dei regimi sovietici dove la trascendenza dualistica dello Stato provoca gli arbitri, l'incompetenza e l'ingiustizia sociale; 3) il sistema misto tra economia pubblica e privata, il quale finisce per assorbire i difetti del liberalismo e del socialismo insieme.

La soluzione sta nell'economia corporativa e socializzatrice, la quale è realmente l'unica realtà economica veramente programmata. Le altre sono guida o imposizione pianificata. D'altra parte nel mondo contemporaneo non vi è organismo economico ed umano (a cominciare dalla famiglia) che possa vivere e prosperare senza un programma.

Anche in un sistema individualistico e liberale ogni impresa deve formulare un programma, deve fare le sue previsioni di mercato.

Ma non vi sono ormai che rarissimi casi in cui il programma di una singola impresa possa reggersi senza conoscere i programmi delle altre e senza provocare od auspicare un intervento superiore che abbia una visione economica panoramica e miri all'interesse generale dell'economia nazionale.

Questa esigenza provocata dalla complessità dei fenome-

ni economici moderni, dalla progressiva unificazione dei mercati, dall'ingigantirsi delle aziende rende chiarissima a chiunque l'impossibilità di rimanere negli schemi classici della libera concorrenza. L'intervento necessario dello Stato se è occasionale non risolve il problema, se è integrale nel senso che accentra produzione, distribuzione e consumo come nello Stato comunista, il problema viene solo spostato.

Il comunismo pianifica perché teoricamente vuole rendere tutti uguali ai peggiori, secondo una ormai superata concezione marxista che riduce ogni lavoro a fatica materiale. Abbiamo già detto che in realtà l'eguaglianza dei salari e dei diritti non si realizza, mentre rimane solo uno Stato centralizzato dove si ignora la multiforme creatività dello spirito umano.

Solo nella programmazione corporativa, invece, l'esigenza della socialità non uccide l'iniziativa individuale, perché lo Stato coincide con le categorie produttive; è immanente alla società e non trascendente.

Il programma economico dello Stato corporativo dunque non è atomistico né imposto dall'alto ma è la decisione delle stesse forze sociali protagoniste della vita produttiva nazionale, perché queste forze sono esse stesse lo Stato.

La programmazione corporativa è strettamente connessa alla socializzazione aziendale perché garantisce e risolve i periodi congiunturali impedendo al capitale di affrontare le crisi di produzione sulla pelle dei lavoratori.

La disoccupazione infatti si verifica quando il lavoratore essendo considerato alla stregua di un qualsiasi mezzo di produzione è accettato o respinto secondo la sua utilità, secondo il fabbisogno dell'impresa. Simile concezione utilitaristica e materialistica ha contribuito non poco a fornire masse di diseredati ai marxisti per i loro fini politici.

Con la socializzazione corporativa, i fenomeni economi-

ci hanno invece anche un carattere etico e quindi è impossibile il livellamento del lavoratore al mezzo di produzione.

In un regime di integrale corporativismo, e di economia socializzata ed autoprogrammata dalle stesse forze di lavoro, riteniamo che la disoccupazione in un certo spazio di tempo non dovrebbe costituire più un problema, essendo essa un fenomeno del regime liberale o di quello socialista.

L'attuale Costituzione italiana ha inserito qualcosa che fa pensare alla socializzazione delle imprese mediante l'articolo 46.

Quest'ultimo non è stato attuato e molto difficilmente sarà attuato, sia perché i marxisti non sono favorevoli e sia perché la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale in un sistema partitocratico, in uno Stato senza le strutture sociali idonee a garantire la socializzazione potrebbe anche tramutarsi in un fallimento.

Il M.S.I. ha tentato di arrivare di fatto all'attuazione dell'art. 46 in occasione della istituzione degli Enti di Stato, dove non essendoci un datore di lavoro privato, vi poteva essere una certa garanzia di riuscita.

Ma tutto il mondo politico antifascista dai liberali ai comunisti, ha respinto le proposte di socializzazione degli Enti pubblici, confermando che essa appartiene alla concezione sociale fascista anche se in virtù della dottrina sociale cristiana, anche i gruppi cattolici potrebbero aderirvi.

Evidentemente si tratta di una faziosa ed intransigente presa di posizione contro tutto ciò che è stato sperimentato dal Fascismo.

Ma per i marxisti oltre all'odio contro il Fascismo vi è anche uno studio preciso che dal loro punto di vista è una ragionevole difesa.

Essi sanno che Mussolini con la socializzazione ha loro

tolto tutti i motivi fondamentali della lotta di classe, tutti i motivi che giustificano la loro presenza.

Essi sanno che la socializzazione fascista non rappresenta il disastroso tentativo di scavalcamento a sinistra che i democristiani di sinistra tentano di operare nell'illusione di svuotare il comunismo, ma la soluzione completa e definitiva della questione sociale, ottenuta restando in antitesi frontale al comunismo.

Il comunismo non vuole la socializzazione delle imprese perché sa che i lavoratori divenendo dirigenti delle imprese, conoscendo il processo produttivo, considerando il datore di lavoro uno dei loro e non il nemico capitalistico non avrebbero più alcun motivo di intrupparsi nel gregge delle bandiere rosse, dove al massimo potrebbero conquistare un salario di stato.

Certo quando Mussolini, prima della fine della R.S.I. definì la socializzazione «mina sociale» che i vincitori avrebbero trovato al loro ingresso, non si riferiva soltanto agli angloamericani ma anche ai vincitori sovietici che d'altra parte, proprio per queste ragioni, combattevano contro il Fascismo, nell'alleanza più perfetta con il capitalismo internazionale.

Un certo imbarazzo innanzi alla socializzazione lo ebbero anche il CLN, che in un primo tempo la fecero propria.

Poi l'involuzione di un mondo che parlava di progresso sociale mentre faceva i passi del gambero riportò i conflitti di lavoro fuori dal diritto.

L'antifascismo accusava il M.S.I. di nostalgia, mentre accettava la tesi di Di Vittorio secondo cui la socializzazione avrebbe indebolito la capacità di lotta, della classe lavoratrice.

Gli anticomunisti della diga di cartone, anziché gettarsi a capofitto su questa tesi ed arrivare subito al sistema socializzato anch'essi, non vollero contribuire alla pace sociale,

preferendo imboccare la strada dello statalismo socialista, catastrofico, vecchio e nostalgico esperimento che giova solo al comunismo.

Ora più che mai, quindi, innalziamo la bandiera romana della socializzazione ed intorno ad essa chiamiamo quanti vogliono vincere il comunismo con un ordine nuovo.

LA LEGGE 12 FEBBRAIO 1944 CHE ATTUA
LA SOCIALIZZAZIONE NELLA R. S. I.

Titolo I

ART. 1 — *Gestione dell'impresa.*

La gestione dell'impresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il lavoro.

L'ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino col presente provvedimento.

ART. 2 — *Organi di gestione dell'impresa.*

Gli organi di gestione dell'impresa sono: a) per le imprese private che abbiano forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, con almeno un milione di capitale: il capo dell'impresa, l'assemblea, il consiglio di amministrazione (di gestione) e il collegio sindacale; b) per le imprese private, che abbiano altra forma di società: il capo dell'impresa e il consiglio di amministrazione; c) per le imprese private individuali: il capo dell'impresa e il consiglio di gestione; d) per le imprese di proprietà dello Stato: il capo dell'impresa, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Sezione I

AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI PROPRIETA' PRIVATA

Capitolo I

Amministrazione delle imprese a capitale sociale

ART. 3 — *Organi della società per azioni e delle società a responsabilità limitata.*

Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, con almeno un milione di capitale, fanno parte degli organi collegiali di amministrazione, rappresentanti eletti dai lavoratori dell'impresa: operai impiegati, tecnici e dirigenti.

ART. 4 — *Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale.*

All'assemblea, ferme restando le disposizioni degli articoli 2368 e seguenti del codice civile sulla sua regolare costituzione, nonché quelli relativi ai suoi poteri, partecipano i rappresentanti dei lavoratori, con un numero di voti pari a quelli del capitale, intervenuti. L'assemblea nomina un consiglio di amministrazione, formato per metà dai rappresentanti dei soci e per metà dai rappresentanti dei lavoratori. L'assemblea nomina altresì il collegio sindacale, che deve avere fra i suoi componenti almeno un sindaco effettivo e un

supplente, proposti dai rappresentanti dei lavoratori, ferme restando le disposizioni del codice civile, per i collegi sindacali.

ART. 5 — *Votazioni.*

Nelle votazioni, tanto dell'assemblea quanto del consiglio di amministrazione prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dell'impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.

ART. 6 — *Consiglio di gestione delle società per azioni o a responsabilità limitata.*

Nelle società contemplate nel precedente art. 3, che abbiano almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, il consiglio di amministrazione è formato dai soci e da uguale numero di rappresentanti eletti dai lavoratori dell'impresa.

ART. 7 — *Poteri del consiglio di gestione.*

Il consiglio d'amministrazione delle imprese a capitale sociale, sulla base degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione: a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell'impresa, all'indirizzo e allo svolgimento della produzione, nel quadro del piano nazionale, determinato dai competenti organi dello Stato; b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei contratti di lavori aziendali, con le associazioni sindacali, facenti capo alla Confederazione unica

del lavoro, della tecnica e delle arti, e su ogni altra questione inerente alla disciplina e alla tutela dell'impresa; c) esercita in genere nell'impresa tutti i poteri attribuitigli dallo Statuto, e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento e del codice civile.

ART. 8 — *Cauzione dei membri del consiglio di gestione.*

I membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori, sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione.

ART. 9 — *Capo dell'impresa.*

Nelle società per azioni, e in quelle a responsabilità che abbiano un milione di capitale, il capo dell'impresa è nominato dall'assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale, il capo dell'impresa è nominato fra i soci, con le modalità previste dagli atti costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.

ART. 10 — *Poteri del capo dell'impresa.*

Il capo dell'impresa convoca l'assemblea nelle imprese in cui esiste, e la presiede; presiede altresì il consiglio d'amministrazione; rappresenta l'impresa nei rapporti con terzi. Egli ha le responsabilità e i doveri di cui all'art. 21 e seguenti, e tutti i poteri riconosciutigli dallo Statuto, nonché quelli

previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente provvedimento.

Capitolo II

AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE PRIVATE A CAPITALE INDIVIDUALE

ART. 11 — *Consiglio di gestione.*

Nell'impresa individuale, purché il capitale in essa investito sia di almeno un milione o il numero dei lavoratori in essa impiegati sia di almeno cento, viene costituito un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell'impresa, da ognuna delle categorie dei lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.

ART. 12 — *Capo dell'impresa. — Poteri del consiglio di gestione.*

Nelle imprese individuali, l'imprenditore, il quale assume la figura giuridica di capo dell'impresa, con le responsabilità e i doveri di cui i successivi art. 21 e seguenti, è coadiuvato nella gestione dell'impresa stessa dal consiglio di gestione, che dovrà uniformare la sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato. L'imprenditore, capo dell'impresa, deve riunire periodicamente, almeno una volta al mese, il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell'impresa, e ogni anno alla chiusura della gestione, per l'approvazione del bilancio e il riparto degli utili.

Sezione II

AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI PROPRIETA' DELLO STATO

ART. 13 — *Capo dell'impresa.*

Il capo dell'impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del ministero dell'E. C., di concerto con il Ministro delle Finanze, su designazione dell'Istituto di gestione e finanziamento, tra i membri del consiglio d'amministrazione dell'impresa, o fra altri membri dell'impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa. Il capo dell'impresa ha le responsabilità e i doveri di cui agli articoli 21 e seguenti e i poteri che saranno determinati dallo statuto dell'impresa.

ART. 14 — *Consiglio di gestione.*

Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal capo dell'impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie di lavoratori dell'impresa: operai, impiegati amministrativi, dirigenti nonché almeno di un rappresentante proposto dall'istituto di gestione e finanziamento e nominato dal Ministro per l'Economia Corporativa, di concerto col Ministro per le Finanze. Le modalità di elezione e il numero dei membri del Consiglio, saranno determinati dallo statuto dell'impresa. Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio d'amministrazione per le loro attività.

ART. 15 — *Poteri del consiglio di gestione.*

Per i poteri dei consigli di amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.

ART. 16 — *Collegio sindacale.*

Il collegio sindacale delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro dell'E. C., di concerto col Ministro delle Finanze, su proposta dell'Istituto di gestione e finanziamento.

ART. 17 — *Approvazione del bilancio e riparto degli utili. — Deliberazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.*

Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il progetto di riparto degli utili, gli aumenti e le diminuzioni di capitale, nonché le fusioni, le concentrazioni, lo scioglimento e la liquidazione di imprese di proprietà dello Stato, sono proposti dall'Istituto di gestione e finanziamento, sentito il consiglio di amministrazione delle imprese interessate e approvati dal ministero per le Finanze, con gli altri ministri interessati.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI

ART. 18 — *Atti costitutivi e statutari delle imprese di proprietà dello Stato.*

Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà

dello Stato, come pure ogni loro modificazione, sono approvati con decreto del Ministro per l'E. C., di concerto col Ministro delle Finanze.

ART. 19 — *Statuti, regolamenti delle imprese di proprietà privata.*

Entro il 30 giugno 1944, tutte le imprese a capitale privato dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto. Le imprese individuali, non regolate da statuto, dovranno redigere il regolamento entro il termine suddetto. Statuti e regolamenti saranno sottoposti nel termine di 30 giorni alla omologazione del Tribunale competente per territorio che, riscontratane le regolarità e la rispondenza al presente decreto e alle altre leggi vigenti in materia, ne ordinerà la trascrizione nel registro delle imprese.

ART. 20 — *Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.*

I rappresentanti dei lavoratori, chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, siano esse di proprietà dello Stato o di proprietà privata, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell'impresa, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e dirigenti, su una lista formata dai Sindacati Comunali delle singole categorie.

La lista comprenderà un numero di lavoratori multipli di quello dei rappresentanti da eleggere e proporzionalmente alle singole categorie dei lavoratori dell'impresa.

ART. 21 — *Responsabilità del capo dell'impresa.*

Il capo dell'impresa, sia essa di proprietà dello Stato o di proprietà privata, è personalmente responsabile di fronte allo Stato, dell'andamento della produzione nell'impresa e può essere rimosso e sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltreché nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali di produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.

ART. 22 — *Sostituzione del capo dell'impresa di proprietà dello Stato.*

Nell'impresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dell'impresa è disposta dal Ministro per l'Economia Corporativa, di concerto col Ministro delle Finanze, di ufficio o su proposta dell'Istituto gestione e finanziamento, o del consiglio di amministrazione, o dei sindacati, premessi gli opportuni accertamenti.

ART. 23 — *Sostituzione del capo delle imprese a capitale sociale.*

Nelle società per azioni la sostituzione del capo dell'impresa è deliberata dall'assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale, la sostituzione del capo dell'impresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti o regolamenti, oppure può essere promossa dal consiglio di amministrazione, con la stessa procedura prevista dagli art. 24 e seguenti, per le imprese private a capitale individuale.

E' in facoltà del Ministro per l'Economia Corporativa, provvedere alla sostituzione d'ufficio del capo dell'impresa, quando egli dimostri di non possedere senso di responsabilità e manchi ai doveri indicati dall'art. 21.

ART. 24 — *Sostituzione del capo dell'impresa a capitale individuale.*

Nelle imprese private a capitale individuale, l'imprenditore capo dell'impresa, può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del Lavoro, che ne dichiara le responsabilità. L'azione per la dichiarazione di responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione dell'impresa, dall'Istituto di gestione e di finanziamento, qualora interessato nell'impresa, o dal Ministro dell'Economia Corporativa, mediante istanza al Procuratore dello Stato presso le Corti di Appello competenti per territorio.

ART. 25 — La Magistratura del Lavoro, sentito l'imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione e di finanziamento interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara, con sentenza, la responsabilità dell'imprenditore. Contro la sentenza è ammesso ricorso presso la Corte di Cassazione, a norma dell'art. 426 del Codice di procedura civile.

ART. 26 — *Sanzioni contro il capo dell'impresa.*

A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell'imprenditore, il Ministro dell'E. C. prende quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso, affidando, se

occorre, la gestione dell'impresa a una cooperativa, da costituirsi fra i dipendenti dell'impresa medesima.

ART. 27 — *Misure cautelari.*

Pendente azione di cui agli articoli precedenti, il Ministro per l'E. C. può sospendere con proprio decreto, l'imprenditore, capo dell'impresa, dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione della impresa.

ART. 28 — *Responsabilità dei membri del consiglio di gestione.*

Qualora il consiglio di gestione dell'impresa, sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell'assolvimento dei compiti affidatigli per l'adeguamento dell'attività dell'impresa alle esigenze dei piani di produzione e della politica sociale della Repubblica, il Ministro per l'E. C., di concerto col Ministro delle Finanze, può disporre, premessi opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'impresa. L'intervento del Ministro per l'Economia Corporativa, può avvenire di ufficio o su istanza dell'Istituto di gestione e finanziamento, se interessato, o del capo dell'impresa o dell'assemblea o dei sindaci.

ART. 29 — *Sanzioni penali.*

Al capo dell'impresa, e ai membri del consiglio di amministrazione di essa, sia di proprietà dello Stato, sia di pro-

prietà privata, sono applicabili tutte le sanzioni penali, previste dalle leggi per gli imprenditori, soci e amministratori delle società commerciali.

Titolo II

RESPONSABILITA' DEL CAPO DELL'IMPRESA E DEGLI AMMINISTRATORI

Sezione IV

ART. 30 — *Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.*

La proprietà di imprese che impegnino settori base per l'indipendenza politica ed economica del paese, nonché di imprese fornitrici di materie prime, di energia e di servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato, secondo le norme del presente decreto. Quando l'impresa comprende aziende aventi attività produttive diverse, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto dell'impresa stessa. Lo Stato può, inoltre, partecipare alla formazione del capitale di imprese private.

ART. 31 — *Determinazione dell'impresa da passare in proprietà dello Stato.*

Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa, di concerto col Ministro per le Finanze, saranno di vol-

ta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.

ART. 32 — *Sottoposizione a sindacato. — Nomina dei sindacatori e di commissari di governo.*

Con lo stesso decreto di cui all'art. precedente, o con decreti successivi, le imprese per le quali sia stato deciso il passaggio di proprietà allo Stato, vengono sottoposte a sindacato con la procedura di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 1100, e vengono nominati i sindacatori. Potrà anche essere affidata a uno degli amministratori dell'impresa la gestione straordinaria di questa, in qualità di commissario del governo.

ART. 33 — *Nullità dei negozi che modificano i rapporti di proprietà del capitale.*

Saranno considerati nulli i negozi tra vivi, che comunque modifichino i rapporti di proprietà nei riguardi dei titoli azionari, rappresentanti il capitale delle imprese, per le quali viene deciso il passaggio di proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell'entrata in vigore del provvedimento di proprietà.

ART. 34 — *Amministrazione del capitale dell'impresa di proprietà dello Stato.*

Il capitale delle imprese assunte in proprietà dello Stato, è amministrato per mezzo di un istituto di gestione e fi-

nanziamento, ente pubblico con propria personalità giuridica. La costituzione dell'Istituto e l'approvazione del relativo statuto saranno disposti con separati provvedimenti.

ART. 35 — *Compiti dell'Istituto di gestione e finanziamento.*

L'Istituto di gestione e finanziamento controlla l'attività delle imprese, di cui all'art. 20, secondo le direttive del ministero dell'Economia Corporativa e amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.

ART. 36 — *Trasformazione delle quote del capitale.*

Le quote di capitale già investite nelle imprese che passano di proprietà dello Stato, vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l'Istituto di gestione e finanziamento, rappresentato da titoli emessi dall'Istituto medesimo, ai sensi del successivo art. 40.

ART. 37 — *Valore di trasferimento delle quote di capitale.*

La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa, che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento, viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.

ART. 38 — *Determinazione del valore delle quote di capitale.*

Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato sarà determinato con decreto del Ministro per la Economia Corporativa, di concerto col Ministro delle Finanze; su proposta dell'Istituto di gestione e finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dell'impresa. Contro il decreto del Ministro per l'Economia Corporativa è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da parte degli amministratori dell'impresa o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

ART. 39 — *Caratteristiche dei titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento.*

I titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento sono nominativi, negoziabili, trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi in serie distinte, corrispondenti a singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito è annualmente determinato dal Consiglio dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta dell'Istituto di gestione e finanziamento, tenuto presente l'andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

ART. 40 — *Limitazione alla negoziabilità dei titoli.*

E' demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, la limitazione della nego-

ziabilità dei titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento, emessi in sostituzione di quote di capitale, ed anche l'iscrizione nei libri dell'Istituto del credito dei titolari di tali quote senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.

ART. 41 — *Modalità del passaggio di proprietà allo Stato.*

Col decreto che dispone il trapasso delle imprese allo Stato verranno stabilite le norme integrative e di esecuzione, le modalità e i termini che si renderanno necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per l'assegnazione e distribuzione dei titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento agli aventi diritto.

TITOLO III

ART. 42 — *Determinazione degli utili.*

Gli utili delle imprese risultano dai bilanci completi secondo le norme del Codice Civile, e sulla base di una contabilità aziendale, che potrà successivamente essere unificata con opportuni provvedimenti di legge.

ART. 43 — *Remunerazione del capitale.*

Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva e alla costituzione di eventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti, è ammessa una remunerazione al capitale investito nell'impresa, in una misura

massima, fissata per singoli settori produttivi dal Comitato ministeriale per la tutela del risparmio e l'esercizio del credito.

ART. 44 — *Assegnazione degli utili ai lavoratori.*

Gli utili che residueranno dalla assegnazione di cui allo articolo precedente, verranno ripartiti fra i lavoratori, operai, impiegati amministrativi e dirigenti, in rapporto all'entità della remunerazione percepita nel corso dell'anno. Tale ripartizione non potrà comunque eccedere il trenta per cento del complesso delle retribuzioni nette, corrisposte ai lavoratori nel corso dell'esercizio. Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrativa dall'Istituto di gestione e finanziamento, e destinata a scopi di natura sociale e produttiva. Con separato provvedimento del Ministro dell'Economia Corporativa, di concerto col Ministro delle Finanze, sarà approvato il regolamento di tale Cassa.

ART. 45 — *Le quote di utili.*

La quota di utili dell'impresa a capitale individuale, da volgere a favore dei lavoratori, dovrà essere commisurata ad una percentuale del reddito, accertata ai fini della ricchezza mobile.

ART. 46 — Il presente decreto, che sarà pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale d'Italia » ed iscritto, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.

INDICE

La socializzazione fascista	pag.	3
Impresa a capitale pubblico	»	10
Socializzazione delle imprese a capitale privato	»	14
Organi dell'impresa a capitale privato socializzato	»	16
La Legge 12/2/1944 che attua la Socializzazione nella R.S.I.	»	29

Finito di stampare nel giugno 1964
nelle officine delle Industrie Poligrafiche Editoriali del Mezzogiorno (IPEM)
Cassino - Roma